



Coordinamento Regionale Puglia Vigili del Fuoco

Bari, 28/03/2024

Pr. 64/2024

Al Capo del C.N.VV.F
Vice Capo Dipartimento Vicario
Ing. **Carlo DALL'OPPIO**
capocorponazionale@cert.vigilfuoco.it

Alla Direzione Centrale Risorse Umane
Prefetto **Lucia VOLPE**
dc.risorseumane@cert.vigilfuoco.it

Alla Direzione Centrale per l'Amministrazione
Generale
Prefetto **Roberta Lulli**
dc.affarigenerali@cert.vigilfuoco.it

Ufficio III – Affari legali e contenzioso
Viceprefetto Dott.ssa **Loredana MARTINI**
ag.capoufficioaffarilegali@cert.vigilfuoco.it

E, p.c. Al Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco della
PUGLIA -
D.G. Dott. Ing. Giampietro BOSCAINO
dir.puglia@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Modalità di fruizione permessi retribuiti Legge 104/92. - Chiarimenti –

In riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Organizzazione Sindacale riceve numerose segnalazioni dai propri rappresentanti sindacali territoriali riguardo l'interpretazione della legge 104/92 riconosciuta dai dirigenti del Corpo.

Nello specifico, si riscontra discordanza rispetto alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti, negando di fatto la fruizione dei permessi in oggetto per una durata equivalente al turno di servizio di 12 ore, nonostante la previsione della norma sia riferita in maniera inequivocabile alla giornata lavorativa.

La questione è stata disciplinata dalla Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione 8/2008, che fornisce indicazioni operative sulle novità introdotte dal Decreto Legge 112/2008 (Legge 6 agosto 2008, n. 133). La Circolare 8/2008 va letta congiuntamente alla precedente n. 7 che, in alcuni passaggi, era più restrittiva proprio sugli aspetti relativi alla frazionabilità dei permessi giornalieri.

La Circolare conferma quanto previsto dalla Legge 104/1992 e ribadito nel corso degli anni da numerose Circolari: il lavoratore disabile, in possesso di certificazione di handicap grave (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) ha diritto alternativamente a due ore di permesso giornaliero (una sola ora se l'orario è inferiore alle 6 ore giornaliere) o a tre giorni di permesso lavorativo al mese.

Il limite delle 18 ore mensili previsto dalla Legge 133/2008, precisa il Ministero, è da prendere in considerazione solo nel caso in cui i tre giorni vengano frazionati in ore.

La stessa considerazione riguarda i lavoratori che assistano familiari (coniuge o parenti e affini fino al terzo grado) con handicap grave.

Il limite delle 18 ore mensili è da applicarsi solo nel caso in cui il dipendente pubblico decida di frazionare in ore i tre giorni di permesso mensili. In tutti gli altri casi, lo esplicita chiaramente il Ministero, non va attribuito alcun limite di ore.

Pertanto, il lavoratore che sceglie di fruire dei permessi di tre giorni di lavoro, il cui orario corrisponda ad un totale superiore alle 18 ore, non può essere limitato.

Per tutto quanto sopra esposto, si chiede che venga fornita opportuna comunicazione alle strutture centrali e territoriali del CNVVF affinché si chiarisca che il personale che svolge turni di lavoro di 12 ore può usufruire di tre permessi che coprano l'intero turno.

Nell'attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL COORDINATORE REGIONALE
Componente Esecutivo Nazionale
FP CGIL VVF Puglia
Tobia MORELLI